

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 045/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 31 ottobre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Massimiliano Atelli - Componente; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.C. GOZZANO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. CASELLA ALEX SEGUITO GARA PONTEDERA/GOZZANO DEL 18.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.10.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Gozzano S.r.l. di Gozzano (Novara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.C. PISA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/PRO PIACENZA DEL 17.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 18.10.2018)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pisa di Pisa, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 E DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/FIORENTINA DEL 27.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 73 del 30.10.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal sig. Mazzarri Walter. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini - Componente; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELL'A.S.D. CHAMINADE CAMPOBASSO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CANCIO JOSUE RODRIGUEZ SEGUITO GARA CHAMINADE CAMPOBASSO C5/FURTSAL ASKL DEL 20.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 173 del 23.10.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Chaminade Campobasso C5 di Campobasso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEI SIGG.RI BOGGIANI ANDREA E BERTUCCI STEFANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL FIGLIO CALC. MATTEO BOGGIANI SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES LIGORNA/SANREMO DEL 20.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 24.10.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dai sig.ri Boggiani Andrea e Bertucci Stefania, ridetermina la sanzione della squalifica in 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CALCIATORE CORI SACHA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MONZA/TERAMO DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 23.10.2018)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Cori Sacha, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.S.D. TEAM ALTAMURA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZIELLO ALESSIO SEGUITO GARA TEAM ALTAMURA/FRANCAVILLA DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Team Altamura di Altamura (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello - Componente; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8. RICORSO DEL CALCIATORE CHIOSA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISTOIESE/NOVARA DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 22.10.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Chiosa Marco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DEL CALCIATORE POMPEU DA SILVA RONALDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISTOIESE/NOVARA DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 22.10.2018)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Pompeu Da Silva Ronaldo, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL CALCIATORE MARRICCHI FILIPPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISTOIESE/NOVARA DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 22.10.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marricchi Filippo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 31 ottobre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina